

## XXXIX.

## TORNATA DEL 30 GIUGNO 1902

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Congedo* — *Comunicazione* — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga al giugno 1903 della legge 1° luglio 1890, n. 7003, sull'ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 96)* — *Presentazione di disegni di legge* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali » (N. 3-bis)* — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Besozzi, Sani, Taverna, relatore, ed il ministro della guerra* — *Chiusura della discussione generale* — *Si approvano, senza discussione, i primi tre articoli del disegno di legge* — *All'art. 4 parlano i senatori Ricotti, Besozzi, Taverna, relatore, ed il ministro della guerra* — *Approvazione dell'art. 4 ultimo del progetto e di un ordine del giorno proposto dal senatore Codronchi* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione* — *Presentazione di progetti di legge* — *Approvazione del progetto di legge: « Acquisto dell'Archivio Muratoriano » (N. 97)* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato » (N. 87)* — *Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 23 maggio 1875, n. 2799, (serie 3<sup>a</sup>), sulle Casse di risparmio postali » (N. 109)* — *Approvazione del progetto di legge: « Applicazione al R. Istituto agrario sperimentale di Perugia della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3<sup>a</sup>) » (N. 121)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 50.

Sono presenti i ministri dell'interno, della marina, della guerra, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Boccoardo domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno obiezioni, questo congedo s'intenderà accordato.

**Comunicazione.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente telegramma, inviato alla Presidenza dal ministro degli esteri:

« Il nostro ambasciatore a Londra telegrafa in data di ieri sera a mezzanotte quanto segue: S. M. prosegue a migliorare ».

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, come è stabilito nell'ordine del giorno, chiedo piaccia al Senato di procedere alla discussione del progetto di legge:

« Proroga al 30 giugno 1903 della legge 1° luglio 1890, n. 7003, sull'ordinamento della Colonia Eritrea », e ciò per la considerazione che oggi stesso scade il termine utile per l'applicazione di questa legge.

Non sorgendo obiezioni, così rimane stabilito.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga al 30 giugno 1903 della legge 1° luglio 1890, n. 7003 sull'ordinamento della Colonia Eritrea » (N. 93).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del progetto di legge: « Proroga al 30 giugno 1903 della legge 1° luglio 1890, n. 7003 sull'ordinamento della Colonia Eritrea ».

Do lettura dell'articolo unico di questo progetto di legge:

Articolo unico.

Sono prorogate fino al 30 giugno 1903 le facoltà per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Eritrea e per l'amministrazione della Colonia, concesse al Governo del Re fino al 31 dicembre 1899 con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª), e poi prorogate fino al 31 dicembre 1900 con la legge 24 dicembre 1899, n. 460, fino al 30 giugno 1901 con la legge 23 dicembre 1900, n. 442, e fino al 30 giugno 1902 con la legge 30 giugno 1901, n. 266.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro delle finanze.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti concernenti il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanze;

Approvazione di tre contratti di vendita di beni demaniali ai comuni di S. Stino Livenza e Portogruaro;

Modificazione al regime fiscale degli zuccheri;

Per quest'ultimo disegno di legge pregherei il Senato di voler accordare l'urgenza e rinviarlo all'esame della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi tre disegni di legge.

Se non sorgono osservazioni per il disegno di legge sulle « Modificazioni al regime doganale sugli zuccheri », s'intende accordata l'urgenza, e l'invio all'esame della Commissione di finanze.

Gli altri due progetti saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

CARCANO, *ministro delle finanze*. A nome del ministro dei lavori pubblici ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge approvati già dalla Camera dei deputati:

« Autorizzazione della maggiore spesa di lire 100,000 per la costruzione del porto di rifugio a Scilla ».

« Concorso dello Stato nella spesa occorrente per il nuovo ordinamento del personale delle strade ferrate delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula pel periodo di tempo dal 1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge, fatta a nome del suo collega dei lavori pubblici, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Avverto che domani gli Uffici si riuniranno per esaminare parecchi disegni di legge e particolarmente quelli presentati nella seduta di oggi.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge approvati ieri e dell'altro testè rinviato allo scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di procedere all'appello nominale.

ARRIVABENE, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasciano le urne aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli uficiali » (N. 3-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai quadri degli uficiali ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a voler dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 3 bis).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BESOZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BESOZZI. Onorevoli colleghi!

Prendo la parola su questa legge perchè la vogliate approvare, benchè io debba dichiarare che quando fu discussa l'altra volta io condivido il pensiero della minoranza della Commissione, e quindi ho votato contro la legge.

Ne dirò ora le ragioni.

La prima ragione egli è perchè l'interesse dell'esercito si richiede che non si presentino continuamente delle leggi palliative. L'organico di un esercito deve essere saldo e tale da non essere scosso continuamente con modificazioni a mezzo di leggine.

La legge attuale è d'approvarsi come è per correggere una situazione speciale conseguenza del modo repentino col quale si costituirono due corpi d'armata in più. Non si è forse pensato in tempo alle conseguente; ma, non è stato soltanto questo. Egli è che di poi si cambiano i quadri organici, poi la legge sull'avanzamento, e questa non ben studiata in rapporto alla legge sull'età; quindi ne è avvenuto un funzionamento non regolare negli avanzamenti fra le varie armi, e nelle singole armi stesse.

Ed ecco la necessità di queste presenti leggi a cui ci troviamo di fronte non senza inconvenienti lievi; ed il precedente ministro della guerra ha dovuto presentarvi una legge che lega il Governo per molti anni; questa è un'altra ragione per cui votai contro, perchè non può il Governo legarsi per tanti anni con una legge speciale. Ond'è che io vorrei, votando questa legge, che il ministro attuale della guerra riprendesse in esame l'organamento, ossia le tabelle organiche dell'esercito, e mettesse d'accordo l'avanzamento nelle varie armi correggendo i moltissimi inconvenienti della nostra legge sull'avanzamento e sull'età per collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo.

Altra ragione per cui votai contro si è perchè in una legge che doveva essere del tutto speciale si erano comprese altre disposizioni di carattere generale: come le modificazioni all'a-

vanzamento degli ufficiali contabili, e quelli dell'età per veterinari ed ufficiali dei R. carabinieri. Così anche oggi nella presente legge trovo che non si doveva comprendere l'art. 4, che non ci ha nulla a che fare.

Noi oggi dobbiamo risolvere soltanto il problema parziale, quello cioè di smaltire quella numerosa falange di tenenti anzianissimi che contano 17 anni nei gradi subalterni e che hanno il diritto anche loro di avanzare. Ero poi con la minoranza della Commissione nei riguardi del concetto che le disposizioni contenute nella legge non erano sufficienti per correggere e salvare la presente situazione, mentre occorre una disposizione speciale per cercare che dei vuoti si facciano in su dal capitano al colonnello.

Tali vuoti non si possono fare se non correggendo innanzi tutto i quadri organici ed i limiti d'età. Questa è la sola valvola di sicurezza per ottenere un regolare funzionamento per l'avvenire, e che io suggerisco al ministro della guerra di oggi; e questo concetto adottato, si mettono in armonia le due opinioni opposte dell'illustre generale Ricotti, e dell'illustre generale Mezzacapo, perchè l'uno voleva fare un art. 3 di antica memoria e l'altro lo combatteva; e lo si può tradurre in atto con questa semplice disposizione: il Governo del Re è autorizzato, per un anno, due, cioè per quel lasso di tempo necessario per rifare le tabelle organiche, a ritoccare la legge sull'età e sull'avanzamento, ad accordare le pensioni sulla base degli anni di servizio trascurando i limiti dell'età.

E così il ministro della guerra, potrà meglio studiare la questione dell'integrazione dell'età con gli anni di servizio dopo che si saranno corrette le tabelle organiche e rifatta la legge sull'avanzamento.

Nei riguardi finanziari osservo che basta stabilire che il ministro della guerra, deve mantenersi nel bilancio così detto consolidato!

Con questo parziale e speciale provvedimento io credo che se non si riuscirà ancora ad ottenere pienamente lo scopo, certo si troverà però modo di far avanzare buon numero di tanti giovani elementi che meritano di progredire nella carriera.

L'elemento dei subalterni va curato e sostenuto moralmente e materialmente, perchè ricordatevi che in quei reggimenti, in cui l'ele-

mento subalterno è buono ed ha alto il morale, tutto procede liscio, e bene e sono questi giovani ufficiali che portano le truppe alla vittoria.

Ma poichè sono sull'argomento dei subalterni desidero aggiungere che per quella loro categoria va migliorato anche lo stipendio; invero oggi i tenenti e i sottotenenti ricevono uno stipendio al di sotto di quello che alla stessa età, e con minori pesi e disagi, viene corrisposto negli altri rami civili, e che può essere onestamente guadagnato colle professioni libere.

Nei riguardi dell'avanzamento, nel fare la legge vigente, ci siamo dimenticati dei criteri che guidarono sempre i nostri vecchi; ed abbiamo voluto livellare troppo, mentre io ritengo che si debba tenere per base che ognuno segua la sorte della sua arma, e che il livellamento deve sorgere naturale, mantenendo le giuste proporzioni fra i varî gradi e le varie armi, e questo sistema fino al grado di maggior generale compreso. Per le promozioni superiori bisogna cercare che ogni arma abbia una proporzionata aliquota, e siccome la fanteria naturalmente ha grandi vantaggi sulle altre armi per la promozione a tenente generale, provvedere con opportuni passaggi razionali dalla cavalleria, artiglieria e genio, nei comandi di divisione e Corpi d'armata.

Invero non è possibile non consentire che l'artiglieria e genio abbiano almeno *due* anni di vantaggio sulle altre armi dal momento che i sottotenenti che escono dall'Accademia militare dopo due anni passano tenenti; allora sarebbe irrazionale dare questo vantaggio a carriera iniziata; mentre il vantaggio è stato dato razionalmente per effetto dei maggiori studi scientifici.

E se la cavalleria sarà più innanzi della fanteria e delle altre armi sarà un bene, perchè essa è arma che deve agire sempre con vigoria e che deve sopportare fatiche speciali; invero non si può pretendere che uomini di una certa età o vecchi possano fare delle avanscoperte dagli 80 ai 120 chilometri al giorno, e che abbiano quell'ardire che è soltanto il dono della gioventù.

Nella massa si potranno trovare anche generali che stiano a cavallo per 14 ore di seguito, pur avendo dai 60 ai 65 anni; ma queste sono eccezioni.

Nei gradi superiori poi, non si deve passare un certo limite, che per me è di 48 a 53 anni per i colonnelli, e quindi scalamento in meno per gli altri ufficiali superiori.

Epperò è giusto il criterio che da maggior generale si possa passare ad altri servizi e che la cavalleria non avendo che un solo posto di tenente generale « l'Ispettore » ne trovi negli altri comandi o cariche.

È da questo punto che si devono mettere in armonia di carriera i tenenti generali.

Il ministro della guerra, per gli inconvenienti che presenta la legge di avanzamento, si trova oggi in condizioni difficilissime e di dover fare delle parzialità, a scapito delle altre armi, parzialità che certo non erano nell'animo suo e nella sua mente.

Concludendo, onor. colleghi, votate questa legge, ed integralmente gli art. 1 e 3, perchè io sono convinto che farete opera buona verso l'esercito e specialmente verso questi bravi tenenti anziani dando loro modo di avere finalmente un posto.

Faccio voti che il ministro non si arresti a questo, ma proceda anche ad un lavoro di sgombramento, e ritorni a pregare il ministro di provvedere a ciò con una legge speciale.

E col temperamento da me proposto credo di avere concretato le idee dell'illustre generale Ricotti, il quale sosteneva, come mincraza dell'Ufficio centrale, che non bastava il temperamento della presente legge, ma che occorreva fare di più, cioè fare un vuoto nei quadri dal capitano in su.

L'onorevole ministro riveda tutte le tabelle organiche e le metta bene d'accordo, fra le varie armi, perchè fare oggi una legge per la fanteria, domani un'altra per l'artiglieria, pel genio, eppoi un'altra per la cavalleria, ecc., a mio modo di vedere, non solo non si conclude nulla, ma si incappa in numerosi inconvenienti che vogliono essere parzialmente corretti, e si finisce poi per accontentare nessuno, volendo accontentar tutti.

È tempo che l'esercito cammini regolarmente sopra una base seria, e non sia troppo spesso discusso.

Per il passato l'esercito si componeva di vari elementi di diversa provenienza, con esigenze e carriera diversa, ma oggi fortunatamente ci troviamo sopra una retta e regolare via, poichè

tutti i nostri ufficiali provengono o dall'Accademia o della Scuola di Modena, per cui sarà facile trovare il mezzo perchè ciascuno possa tranquillamente percorrere la sua carriera.

Nella questione degli avanzamenti il precedente ministro della guerra lusingò col dire che verrà un giorno in cui i subalterni, dopo undici anni, potranno essere promossi a capitani; questa per me è una illusione, ed il ministro attuale nell'ultima discussione alla Camera disse invece che quando si arriva al grado di capitano nelle promozioni ai gradi superiori non vi è che la scelta, perchè la media della grande piramide, a cominciare dal capo di stato maggiore ai sottotenenti sta nei capitani...

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Eliminazione non scelta.

BESOZZI... Accetto la rettifica. Ora di questo io sono convinto e da parecchi anni, ed è perciò che sostenni sempre che i capitani debbano avere stipendio e pensione tale da poter onorevolmente vivere con le loro famiglie e poter mantenere decorosamente i loro figli, ed in questo modo si risolveranno molte questioni.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Io mi compiaccio che questo disegno di legge sia tornato al Senato nelle condizioni pressochè identiche a quelle in cui fu votato pochi mesi or sono, e mi compiaccio non perchè sia un provvedimento radicale intorno alla sempre viva questione dell'avanzamento; ma perchè ripara ad un inconveniente del momento che servirà per lo meno a dare tranquillità morale ai nostri ufficiali subalterni ed a far cessare tutte le polemiche che si sono fatte in questi ultimi tempi, e che certo non ridondano a beneficio del morale dell'esercito. Ma di fronte ai contenti dell'oggi io debbo pensare ai poveri derelitti del domani, e quindi mi permetto, non di presentare un'aggiunta e tanto meno di farlo un discorso, ma di sottoporre al ministro della guerra la condizione di quei poveri tenenti commissari che, rimanendo esclusi dal presente disegno di legge, vedranno che i loro compagni di carriera, i loro colleghi della scuola militare di Modena hanno un beneficio, mentre essi rimarranno chi sa per quanti anni ancora nelle medesime condizioni in cui si trovano oggi, vale a dire, quelle condizioni che al ministro della guerra precedente

hanno ispirato il disegno di legge come provvedimento eccezionale, nell'aspettazione di un altro d'indole generale a cui ha alluso nel suo discorso il senatore Besozzi.

Si tratta di pochi tenenti, 15 o 16, non credo di più, ed è anzi strano pensare che quando si è formulato questa legge con cui si aumentavano 400 capitani di fanteria, non si sia pensato che anche il corpo del Commissariato poteva essere aumentato di qualche capitano commissario per poter far posto anche a loro.

La legittimità, la giustizia di questa causa è tale che io non credo necessario di spendervi altre parole.

Sono convinto che l'onor. ministro della guerra prenderà a cuore questa questione e giacchè tutti parlano, e ne ha parlato anche poco fa il senatore Besozzi, di un nuovo disegno di legge per regolare l'avanzamento in tutte le armi, egli penserà anche a questi derelitti tenenti del Commissariato, che come egli ben sa, sono destinati a scomparire per sempre dall'esercito, perchè d'ora in avanti nel corpo del Commissariato scompariranno tutti i subalterni.

TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAVERNA, *relatore*. Il relatore non avrebbe altro che da confermare ciò che ha già esposto nelle due precedenti relazioni e discussioni tenute in Senato su questo disegno di legge, e raccomandare al Senato di volere dare suffragio favorevole a questo provvedimento; del resto pare a me che i due oratori che mi hanno preceduto ambedue hanno concluso in modo favorevole, quindi la mia parte di relatore resta molto limitata.

Raccomando dunque al Senato di approvare per la terza volta questo progetto di legge il quale ritorna a noi modificato in parte dalla Camera, ma nella parte essenziale rimane quello che era prima, cioè gli articoli 1, 2 e 3 restano come erano stati due volte votati dal Senato ed hanno appunto lo scopo di rimediare all'inconveniente che si verifica attualmente nella carriera dei subalterni di fanteria, che grazie alle nomine fatte venti anni fa in numero grandissimo in una volta sola, si ha ora un ingorgo alla testa del ruolo di anzianità dei tenenti di fanteria, producendo l'anomalia che tra ufficiali della stessa data di anzianità, i

primi passano capitani ora, e gli ultimi passerebbero solo tre o quattro anni dopo, il che produce una disparità e un inconveniente grandissimo nelle carriere.

Questo progetto di legge col dare facoltà al Governo di promuovere 400 tenenti di fanteria, in gran parte viene ad attenuare l'inconveniente ora indicato, e su questo mi pare che siamo tutti perfettamente d'accordo.

Nell'attuale progetto di legge confrontato con i precedenti si osserva una novità. Fu soppresso l'art. 4 e 5 del primitivo progetto di legge; ma questi articoli 4 e 5 non riflettono per niente la parte essenziale del progetto stesso, riflettevano un cambiamento nei limiti di età dei carabinieri, dei veterinari e del corpo contabile per il quale ultimo si proponeva un diverso ordinamento. Ma tutto ciò era secondario allo scopo principale della legge.

Nella Camera elettiva furono soppressi gli articoli ora detti, ma nulla si alterò dell'essenza del progetto, venne invece introdotto un nuovo articolo 4 il quale nulla avrebbe a che fare col resto delle disposizioni della legge stessa.

Questo nuovo articolo la maggioranza della Commissione non lo vedrebbe di buonissimo occhio, ma considerando che gl'inconvenienti che ravvisa in quell'articolo sono di ordine secondario rispetto all'enorme vantaggio che produrrà all'esercito il tradurre in legge questo disegno destinato a beneficiare, a migliorare la carriera degli ufficiali di fanteria, la maggioranza della Commissione non si oppone a quest'articolo 4 com'è, e che non ha nulla a che fare coll'antico articolo 4.

Esso dà facoltà al ministro della guerra di accordare due promozioni agli ufficiali in congedo che si trovano in certe condizioni speciali, che hanno cioè avuto la croce d'anzianità, o che hanno fatto le campagne dell'indipendenza o che hanno avuto qualche decorazione per merito militare. La seconda parte di quest'articolo allunga i limiti d'età stabiliti dall'art. 20 della legge d'avanzamento per rimanere nella posizione di riserva o in servizio ausiliario.

Si potrebbe discutere sull'opportunità di quest'articolo, ma le obiezioni di fronte all'enorme importanza di tradurre in legge la parte essenziale dei suesposti provvedimenti scompaiono. Giacchè ho la parola, raccomando caldamente

al Senato, con tutte le forze che ho, d'approvare il complesso di questo disegno di legge che è destinato a recare un vero beneficio all'arma di fanteria. Pensiamo che i tenenti più anziani hanno 17 anni di spalline e non c'è esercito al mondo dove i subalterni siano in queste condizioni. Non dimentichiamo che è nelle loro mani l'educazione del soldato e la tattica attuale dà loro una grande importanza in guerra.

Abbiamo bisogno d'aver gente energica, in buone condizioni, e che abbia una prospettiva di carriera davanti a sé. Ho letto due giorni sono sui giornali che in Francia agli ufficiali subalterni che hanno 9 anni di spalline e che corrisponderebbero ai nostri tenenti di fanteria, con un sessennio si è aumentato lo stipendio a 3000 lire, mentre da noi hanno 2400 lire; in tutti i paesi insomma si cerca di provvedere a migliorare la condizione degli ufficiali. Non posso dunque che rinnovare la preghiera ai miei colleghi del Senato di voler dare i loro suffragi favorevoli al complesso di questo progetto di legge anche se il nuovo articolo 4 in qualche parte potesse dar luogo a delle osservazioni.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Gli onorevoli senatori non ignorano che questo progetto di legge era stato presentato dal mio onorevole predecessore; non ignorano che questo progetto di legge era molto complesso, poichè comprendeva non solo le proposte che si riferiscono alla promozione di 400 tenenti a capitano, ma abbracciava altri elementi i quali, secondo me, qui non trovavano la loro sede.

L'uno era un temperamento reso necessario dalla condizione eccezionalissima dei tenenti di fanteria; l'altro una modificazione organica d'istituti che richiedeva ulteriori studi.

Io ho stralciato quello che aveva carattere organico e permanente ed ho limitato il progetto di legge che fu poi discusso alla Camera, alla parte transitoria.

Durante la discussione della Camera è avvenuto, per proposte fatte dalla Commissione che si sia introdotto l'articolo ultimo, il 4, pel quale l'onor. relatore ha speso qualche parola.

Io non sono neppure molto entusiasta di questo articolo; l'ho accettato nel dubbio che il non

accettarlo potesse compromettere l'approvazione della legge. Quest'è la verità pura e semplice; e poichè l'articolo 4 non comprometteva per nulla la parte sostanziale nè dell'ordinamento, nè della legge attuale, l'ho accettato.

Fatta questa confessione, ben poco ho da aggiungere relativamente alla legge, e non potrei trovare maggiori o migliori patrocinatori degli onorevoli senatori che hanno parlato poco fa.

L'onor. Besozzi ha esposte considerazioni molto opportune e di valore, che io accolgo di buon grado.

È evidente che le condizioni in cui ci troviamo, relativamente all'avanzamento degli ufficiali, è un po' anormale.

Nella sua applicazione la legge del 1896 ha portato risultati in parte diversi da quelli che si credeva dovessero seguirne. Infatti noi siamo ora in condizioni un po' anormali relativamente alle carriere nelle varie armi.

Citerò un fatto che molto mi rincresce, ma a cui non saprei come portar riparo intero. Noi abbiamo ora tre colonnelli di cavalleria in testa di ruolo, già stati oltrepassati da colonnelli delle altre armi, ed il Ministro, se non adottasse provvedimenti speciali, si troverebbe nell'assoluta impotenza di rimediare. Infatti egli neppur potrebbe nominare direttamente questi colonnelli comandanti di brigata di fanteria, perchè uscirebbero dal ruolo dell'arma da cui provengono. Non potrebbe promuoverli nell'arma nè ora nè prossimamente, mancando il posto. Che cosa può fare il ministro? Studiare qualche ripiego senza incorrere nell'anatema della Corte dei conti la quale scopre con occhio vigile tutte le irregolarità. (*ilarità vivissima*).

Codesta anormalità fa palese ai signori senatori in quale condizione penosa il ministro della guerra si trova qualche volta ad onta della sua buona volontà ed al suo dovere di non pregiudicare la carriera e l'avanzamento di tutte le armi.

Quanto appunto diceva l'onorevole senatore Besozzi è verissimo: noi andiamo avanti a forza di ripieghi. Tali ripieghi ora mirano a tutelare gl'interessi degli uni, ora quelli degli altri; ma così facendo noi perdiamo di mira il concetto organico. Ora codesto concetto bisogna invece che sia di guida al funzionamento dei quadri dell'esercito.

Ho accennato nell'altro ramo del Parlamento ad un mio concetto che sarà giusto o no, ma che credo che abbia qualche valore, ed è quello che per favorire l'avanzamento in giovane età relativa a coloro che ne hanno maggiori titoli non basta accelerare gli avanzamenti dei pochi ai quali si può accordare promozioni a scelta; ma occorre procedere per eliminazione nel senso di far progredire, quale carriera normale, quelli che comprovino di averne l'idoneità; con ciò si avrà l'avanzamento con precedenza a quelli che ne hanno titoli maggiori.

A tal uopo occorre stabilire un taglio netto tra la categoria degli ufficiali inferiori e quella degli ufficiali superiori.

Noi dobbiamo in questo momento fermare la macchina nella sua rotazione normale e adottare un procedimento che permetta di far non la scelta ma l'eliminazione, ed è per questo che mi sono permesso di sostituire all'onorevole Besozzi la parola eliminazione, allorchè egli parlò di scelta. Secondo me non si tratta di ristabilire la scelta con esami da capitano a maggiore; no, si tratta di constatarne idoneità, perchè si deve avere la sicurezza che tutti quelli che arrivano a gradi superiori, il cui primo gradino è quello di maggiore, abbiamo i titoli e la potenzialità per gradi maggiori. Per tal guisa passeranno gli idonei e questi avranno una miglior carriera assicurata.

Quelli che vengono per tal modo arrestati non saranno contenti, e lo si capisce; ma noi dobbiamo pensare all'interesse dell'esercito, il quale richiede che non si arresti la carriera degli ufficiali più valenti chiamati a degnamente procedere verso i gradi superiori. In questo ordine d'idee mi riservo di provvedere a suo tempo.

Diversamente accadrà che tutti arriveranno, ma nessuno in tempo, ossia in età relativamente giovane.

L'onorevole Sani ha parlato dei tenenti commissari. Io riconosco che la loro situazione attuale è penosa; ma l'onor. Sani sa che si tratta di una condizione transitoria, perchè i tenenti sono destinati a scomparire in quel corpo.

Quindi, mentre non mi rifiuto di prendere in esame la loro situazione, devo subordinare ciò ai provvedimenti che è in facoltà del ministro di prendere.

Ora promozioni non si possono fare se non

vi sono vacanze nel grado di capitano. Se qualche ripiego si potrà adottare, sarò ben contento di secondare il lodevole interessamento dell'onor. Sani.

All'onor. relatore nulla ho da rispondere, poichè con molto valore egli ha appoggiato questa proposta e l'ha raccomandata all'approvazione del Senato, come faccio io caldamente.

SANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI. Domando perdono all'onor. ministro: forse non mi sono espresso bene. La selezione fu fatta in seguito alla legge del 1897 e furono stabilite le norme perchè i tenenti commissari dietro certi esami, e dopo un corso di studi alla scuola di guerra dovessero passare come capitani nel corpo del Commissariato trasferendo gli altri nel corpo contabile. Così avvenne; ed il più strano si è che mentre questi ritenuti meno idonei passarono capitani nel corpo contabile, gli altri che avevano sopportato esami molto gravi rimasero tenenti nel corpo del Commissariato in aspettativa di essere promossi capitani.

Il ministro ha ragione di dire che gli manca il posto, ma, appunto per questo io lamentavo che aumentando il numero dei capitani di fanteria per promuovere i tenenti di quell'arma non si fosse accresciuto di due o tre anche il quadro dei capitani commissari.

Del resto, quello che non si fece in passato spero che lo farà l'onor. ministro della guerra in avvenire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È fatta facoltà al Governo del Re di tenere nei ruoli, per il periodo dal 1902 al 1914 inclusi, 400 capitani di fanteria in più del numero stabilito dalla vigente legge sull'ordinamento del Regio esercito, in luogo di altrettanti subalterni della stessa arma.

(Approvato).

#### Art. 2.

Durante lo stesso periodo di tempo, il Governo è parimenti autorizzato a concedere ai

capitani di fanteria che ne facciano volontaria domanda, e per un numero non superiore a 400, speciali collocamenti in aspettativa, della durata da 1 a 3 anni, con assegni uguali ai tre quinti del relativo stipendio.

Il tempo passato in tale aspettativa sarà considerato come trascorso in aspettativa per riduzione di corpo, agli effetti dell'articolo 58 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Nel computo delle eccedenze di 400 capitani, di cui all'art. 1, saranno compresi gli ora detti collocamenti speciali in aspettativa.

(Approvato).

#### Art. 3.

L'aumento di 400 capitani, di cui all'art. 1, non ha effetto sul ruolo organico dei capitani di fanteria, nei riguardi degli avanzamenti a scelta previsti dagli art. 38 e 62 della vigente legge sull'avanzamento nel Regio esercito.

Parimenti, debbono rimanere inalterati gli effetti degli avanzamenti a scelta previsti dall'art. 36 della citata legge; ed a questo scopo sarà provveduto con decreto Reale affinchè i tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto dell'applicazione del precedente art. 1 e quelli che siano ammessi a detta scuola o sostengano gli esami a scelta negli anni 1902 e 1903, occupino, quando vengano promossi capitani a scelta, il posto medesimo che sarebbe ad essi spettato nel ruolo dei capitani ove il predetto art. 1 non avesse avuto applicazione.

(Approvato).

#### Art. 4.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arretrate le seguenti modificazioni:

1° All'art. 19 aggiungere:

eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alle guerre per l'unità e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenute ricompense al valore militare, ai quali potrà essere accordata una seconda promozione.

2° All'art. 20, sostituire:

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli uff-



ciali di riserva cessano di appartenervi pur conservando il grado con la relativa uniforme:

- a 78 anni i tenenti generali;
- a 75 anni i maggiori generali;
- a 68 anni i colonnelli;
- a 66 anni i tenenti colonnelli;
- a 65 anni i maggiori;
- a 62 anni i capitani;
- a 60 anni i subalterni.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. Nella relazione del nostro collega il senatore Taverna è detto: « A queste nuove norme proposte coll'art. 4, uno dei componenti il vostro Ufficio centrale ebbe ad osservare, fra le altre ragioni, che le disposizioni del detto nuovo art. 4 vengono a procurare a degli ufficiali una promozione che non sarebbe concessa ad altri ufficiali che potrebbero avere maggiori titoli ».

Quel membro dell'Ufficio centrale che espresse questa opinione sono io, quindi chiedo venia al Senato di poter dire due parole per giustificare il voto che darò a questa legge.

L'art. 4, di cui si è già discusso nella discussione generale, ha due paragrafi: col primo si autorizza il Governo a concedere agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a quelli in riserva una seconda promozione in determinati casi; col secondo paragrafo si modificano, allargandoli, i limiti di età ora stabiliti per la permanenza degli ufficiali stessi nella posizione ausiliaria e nella riserva.

La legge ora vigente stabilisce i limiti di età per gli ufficiali della riserva e della ausiliaria fra i 60 e 75 anni in ragione del loro grado. Il nuovo articolo 4 mantiene il limite di 60 anni per gli ufficiali subalterni, ma porta da 75 a 78 quello per i tenenti generali. Veramente non sono riuscito a scoprire la ragione di questa modificazione alla legge vigente, anzi mi sono persuaso della sua inopportunità considerando che allo stato di fatto mentre la legge permette un limite di età fino ai 75 anni in realtà non vi ha sui ruoli degli ufficiali in posizione ausiliaria un solo generale che supera i 71 anni, non posso quindi comprendere come il ministro chieda di aumentare questi limiti di età, che nella pratica di 6 anni, da che vige la legge, non furono mai raggiunti.

Ma su di questo particolare, non insisto, e sono disposto a votare l'articolo malgrado ritenga la proposta di nessuna efficacia e poco opportuna.

Ritorno alla prima parte di questo art. 4 che riguarda la concessione di una seconda promozione agli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva.

È un fatto indiscutibile che la maggior parte degli ufficiali, cessando dal servizio attivo, desiderano conservare il titolo del grado che acquistarono durante il periodo del loro servizio militare, titolo che è giustamente apprezzato dalle popolazioni fra le quali gli ufficiali giubilati vanno a passare gli ultimi anni della loro vita. Le nostre leggi militari, al pari di quanto si pratica in tutti gli altri Stati, hanno provveduto a questo interesse sociale, conservando il titolo del grado militare agli ufficiali anche quando sono collocati a riposo. Si fece anche di più e la nostra legge del 1850 fece facoltà al Governo di concedere il grado immediatamente superiore, all'ufficiale collocato a riposo, purchè egli avesse effettivamente esercitato per 8 anni in servizio attivo il grado precedente. Dopo il 1870 essendosi dapprima creati gli ufficiali di riserva e quindi quelli in posizione ausiliaria, che pur avendo cessato di appartenere all'esercito attivo permanente perchè pensionati o dimissionati, erano ciò non di meno obbligati, se richiesti dal Governo, a prestar servizi eventuali in pace ed in tempo di guerra, si riconobbe la convenienza di concedere qualche maggior facilità di promozione a questi ufficiali, senza però eccedere, onde non pregiudicare colla soverchia facilità nell'accordare tale promozioni, ogni prestigio e considerazione che il pubblico accorda a questi graduati. Colla legge del 2 luglio 1896 le promozioni degli ufficiali di riserva e della posizione ausiliaria furono disciplinate dall'articolo 19 che dice:

« Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva, possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito permanente o nella milizia territoriale ».

A me pare che questa disposizione sia ancor oggi equa ed opportuna; invece l'onor. ministro e la Camera dei deputati hanno giudicato diversamente, prescrivendo che al detto art. 19

sia aggiunto: «eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alle guerre per l'unità e l'indipendenza dell'Italia o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, ai quali potrà essere accordata una seconda promozione».

Questa aggiunta all'art. 19 della legge di avanzamento la credo un errore, ma malgrado ciò, per il grande desiderio che ho di por fine alla questione importantissima che riguarda l'avanzamento dei subalterni di fanteria, e che da mesi si trascina fra la Camera ed il Senato, sarei disposto a transigere e dare senz'altro il mio voto favorevole all'intera legge malgrado i suoi difetti. Ma l'art. 4 ora in discussione oltre alla sua opportunità, molto contestabile, contiene il germe di una atroce ingiustizia distributiva contro la quale, malgrado tutto il buon volere di cui mi sono corazzato, la mia coscienza si rivolta. L'enormità contenuta nell'art. 4, a mio avviso, è questa: Accordare un secondo avanzamento di favore a quegli ufficiali che nella loro carriera d'attività fecero una campagna di guerra per l'unità e indipendenza dell'Italia, escludendo quindi da tale favore quelli che fecero soltanto campagne non classificate fra quelle per l'indipendenza, quali sono le campagne d'Africa e della China. Ammetto che politicamente si possa dar maggior importanza alle guerre combattute per l'indipendenza dell'Italia, ma non posso acconsentire che militarmente si possa stabilire un trattamento diverso per la promozione fra gli ufficiali che combatterono la campagna del 1866 e quelli che combatterono nella battaglia di Adua del 1896.

Quando penso che questo art. 4 darebbe a me e a migliaia d'altri ufficiali che fecero la campagna del 1866 in divisioni che camminarono molto ma non ebbero la fortuna di vedere uno solo dei soldati nemici, il diritto ad una seconda promozione nella riserva o nell'ausiliaria, mentre l'aver fatto una campagna in Africa e l'aver preso parte alla battaglia d'Adua, dove quasi la metà degli ufficiali perirono combattendo, non sarebbe titolo sufficiente per acquistare il diritto ad una seconda promozione. Questa diversità di trattamento, sancito dall'art. 4 a danno dei più meritevoli, m'impedisce di votare l'articolo stesso e conseguentemente voterò

contro l'intera legge malgrado il mio grande desiderio che non fossero più a lungo sospese le disposizioni che riguardano l'avanzamento dei subalterni di fanteria.

BESOZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BESOZZI. Intratterò brevemente il Senato su questa discussione. Accennai semplicemente che non avrei voluto quest'art. 4; ma poichè l'illustre senatore Ricotti ha voluto aprire la discussione sul medesimo, e poichè ha dichiarato che il suo voto sarà negativo, non vorrei che naufragasse in questo momento la legge che ci sforziamo di condurre in porto e che io stesso non trovo esauriente, ma che bisogna votare per fare cessare uno stato precario doloroso.

Pertanto dirò che nei riguardi delle promozioni per gli ufficiali in congedo la questione è molto più seria ed il ministro della guerra la deve studiare. Questa questione mi riservavo di mettere in discussione in altra occasione, ma ora ritengo opportuno farne almeno cenno poichè potrà conciliare colle idee espresse dall'onor. Ricotti e varrà a migliorare le condizioni dei quadri dell'esercito di seconda linea.

Mi associo completamente a ciò che ha detto l'onor. Ricotti; ma porto la questione in campo più elevato. Noi abbiamo bisogno di costituire fortemente l'esercito di seconda linea e questo oggigiorno è maggiormente sentito poichè vi è la tendenza di portare in linea quanta più forza si ha.

Ora il generale Ricotti ha detto benissimo quando ha spiegato la ragione della posizione ausiliaria, ma per la verità per quanto mi ricordo essa in quel momento aveva lo scopo di accordare una pensione supplemento alle meschinissime pensioni di cui godevano gli ufficiali.

Ora vorrei invece che nel bilancio della guerra si iscrivesse nel capitolo una maggior somma per la posizione ausiliaria e questa posizione non fosse accordata se non che a quegli ufficiali che se per ragioni di età devono lasciare il servizio sono però atti a servire e costituire i reparti della milizia mobile e che possono poi aspirare all'avanzamento in detti quadri, accordando loro successivi avanzamenti senza limite finchè sono idonei e debbano passare alla riserva.

Il ministro della guerra tenga conto anche di questo, nella legge d'avanzamento, che io spero vorrà ripresentare corretta; in quella legge, a note chiare, si stabilisca che gli avanzamenti sono soltanto accordati per accertata capacità di coloro che realmente occupano quel dato posto e grado.

Vado più in là. Vorrei che si accordasse la promozione a coloro che passati in posizione ausiliaria erano sul quadro d'avanzamento, e questa promozione fosse accordata contemporaneamente alla promozione dei compagni di grado promossi nell'esercito permanente.

Alla cessazione della posizione ausiliaria accorderei una promozione, e dico: Siate pur larghi nelle promozioni con quelli della riserva che non saranno più chiamati sotto le armi, o che se lo saranno ciò dipenda da una levata in massa, perchè è una soddisfazione che date a dei vecchi e bravi ufficiali che hanno servito il loro paese e colla mente e col braccio.

Mi auguro che il ministro della guerra per adesso faccia poco uso di questo articolo 4; studi invece nelle vacanze la questione della posizione ausiliaria applicata seriamente per costituir bene l'esercito di seconda linea e avrà contentato il generale Ricotti nelle sue aspirazioni.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere allo scrutinio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione dell'art. 4 del progetto relativo ai quadri degli ufficiali.

TAVERNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *relatore*. Io prego il Senato di non perdere di vista la parte principale dell'attuale disegno di legge. Prego il Senato di considerare l'urgenza di finire questa questione.

È già più di un anno che si trascina. Si è cominciato a portare l'attenzione del Senato sulle condizioni di carriera degli ufficiali subalterni, l'anno scorso, quando si è trattato del

bilancio della guerra. Ora, finalmente, siamo vicini ad una conclusione. Io prego di non perdere di vista l'assoluta urgenza di rimediare allo stato attuale. Certamente gli inconvenienti dell'art. 4, così bene messi in luce dall'onorevole Ricotti, sono di grandissimo peso, ma però confrontati cogli enormi danni che si avrebbero nel ritardare più oltre il rimedio che si vuole apportare alla lentezza di carriera agli ufficiali inferiori, considerando che se noi rimandassimo questo progetto di legge alla Camera dei deputati significherebbe un ritardo di chi sa quanto tempo, alla sua attuazione; messi sulla bilancia i due inconvenienti, il danno di adottare per ora l'art. 4, secondo me, è immensamente minore a quello che sorgerebbe dal respingere il totale della legge. Tanto più che con apposito ordine del giorno si potrebbe pregare l'onorevole ministro della guerra, di volere assumere impegno di studiare la questione e vedere di portarvi qualche rimedio.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

OTTOLENGHI, *ministro della guerra*. Io attribuisco la massima importanza alle parole dell'onorevole generale Ricotti, perchè evidentemente nessuno meglio di lui in quest'aula può parlare con l'autorità di lunghi servizi e di lunga esperienza.

Quest'articolo effettivamente non dico che escluda, perchè non esclude la giornata di Adua, ma potrebbe accadere che qualche ufficiale non raggiunga i limiti di servizio e di carriera richiesti per ottenere la croce d'oro. Ora, qualunque ufficiale insignito della croce d'oro avrebbe gli estremi per la seconda promozione. Quindi a me pare che l'esclusione a cui accennò l'onorevole senatore Ricotti possa accadere, ma sia un fatto assolutamente eccezionale. Ad ogni modo non voglio che questo sia un elemento di dubbio per gli onorevoli senatori, e per quanto non mi sembrerebbe necessario accettare l'ordine del giorno, io assicuro il Senato che alla prima occasione in cui si potrà presentare qualche proposta che abbia qualche attinenza con quelle contenute nell'art. 4 di questa legge, proporrò di modificare il testo nel modo desiderato.

Non avrei neppure difficoltà per accogliere

subito la necessaria modificazione, se questa non importasse di ripresentare la legge alla Camera, con probabilità di non arrivare in porto, mentre, come diceva benissimo il relatore, urge assolutamente di prendere un provvedimento legislativo che assicuri la posizione degli ufficiali per i quali il Senato si è ripetutamente molto interessato in passato.

RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Ho già dichiarato che malgrado i molti suoi difetti avrei votata la presente legge se col suo articolo 4 non si venisse a sanzionare la fragrante ingiustizia di ammettere un trattamento di favore a quegli ufficiali che hanno preso parte ad una campagna di guerra per l'indipendenza escludendo da tale favore le campagne di guerra combattute in Africa ed in China; ora dichiaro che sarei disposto a passar oltre su tale difficoltà qualora l'onorevole ministro accettasse l'ordine del giorno proposto dal senatore Codronchi, col quale si invita il ministro a presentare un apposito disegno di legge per correggere la redazione del detto art. 4.

Se l'onorevole ministro accetta il detto ordine del giorno io voterò tanto più volentieri questa legge in quanto che sono persuaso, che la questione dell'avanzamento degli ufficiali subalterni di fanteria, ritornerà al Parlamento fra due o tre anni al massimo ed allora si potrà discuterla e risolverla con maggior ponderatezza.

La mia opinione sugli effetti pratici della legge che stiamo per votare, è questa: Oggi i tenenti di fanteria sono promossi capitani con 16 a 17 anni di spalline; coll'applicazione della nuova legge l'anzianità d'ufficiale dei tenenti promossi capitani scenderà, nel corso dell'anno 1902 fra i 14 a 15 anni; nel 1904 salirà ai 16 anni e nel 1905 si ritornerà ai 17 anni all'incirca, ossia all'anzianità d'ufficiale subalterno troppo elevata e tale da perturbare la buona costituzione dell'esercito.

Allora, ossia fra due o tre anni al più il ministro della guerra si troverà nella necessità di presentare al Parlamento un nuovo progetto di legge per riparare ad uno stato di cose che prolungato per alcuni anni cagionerebbe un gran male al regolare funzionamento dell'esercito, ed allora ammaestrati dall'esperienza si

provvederà un po' meglio di quanto si faccia oggi con una legge che per necessità del momento io voto malgrado i suoi gravi difetti.

CODRONCHI. Domando di parlar.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. L'onor. ministro della guerra non s'illuda. L'impressione prodotta dal discorso del senatore Ricotti è grande, e potrebbe mettere a pericolo la legge, la quale tutti riconosciamo che è una legge di giustizia; e che alla vigilia della chiusura del Parlamento non può essere rimandata alla Camera.

Io ho preparato un ordine del giorno che rassicura la coscienza del senatore Ricotti, e che credo possa essere accettato dall'onor. ministro della guerra, il quale ha già detto che si riserva di presentare in una prossima occasione qualche provvedimento che risponda alle idee del senatore Ricotti. Senonchè la sua dichiarazione è un po' vaga, e parmi che sia corretto sistema quello di consegnare in un ordine del giorno la promessa del ministro.

Ecco come lo avrei formulato: « Il Senato invita il ministro della guerra a presentare, alla ripresa dei lavori parlamentari, un disegno di legge inteso ad equiparare la condizione di coloro che hanno fatto una campagna di guerra a quelli che presero parte alle guerre dell'indipendenza ».

Se l'onor. ministro accetta quest'ordine del giorno, credo che la sorte della legge sia assicurata.

OTTOLENGHI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

OTTOLENGHI, ministro della guerra. Io tengo troppo al voto favorevole del senatore Ricotti; e quindi, per quanto l'ordine del giorno equivalga per me a una promessa fatta, dichiaro di accettarlo.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per riparare i danni cagionati dai terremoti del secondo semestre 1901 ad alcuni Comuni del Regno:

Vot. 79 — Fav. 76 — Contr. 3.

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1901-902:

Vot. 79 — Fav. 73 — Contr. 6.

Il Senato approva.

Proroga al 30 giugno 1903 della legge 1° luglio 1890, n. 7003, sull'ordinamento della Colonia Eritrea:

Vot. 79 — Fav. 71 — Contr. 8.

Il Senato approva.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la interrotta discussione del progetto di legge sui quadri degli ufficiali. Il senatore Codronchi ha proposto un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato invita il ministro della guerra a presentare alla ripresa dei lavori parlamentari un disegno di legge inteso ad equiparare le condizioni di coloro che hanno fatta una campagna di guerra a quelli che presero parte alle guerre dell'indipendenza ».

L'ordine del giorno è accettato dal signor ministro della guerra.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 4 nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

#### Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del Tesoro.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla ricostruzione dei palazzi della R. rappresentanza italiana in Cina.

Ho l'onore anche di presentare al Senato un altro disegno di legge, pure approvato dalla Camera dei deputati, col quale si autorizza il pagamento di stipendi arretrati a funzionari del

Genio civile in seguito a sentenza dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno trasmessi all'esame della Commissione permanente di finanze.

#### Approvazione del progetto di legge: « Acquisto dell'Archivio Muratoriano » (N. 97).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Acquisto dell'archivio Muratoriano ».

Prego il senatore, segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 97).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa e procederemo a quella degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 45,000 da pagarsi al comune di Modena a titolo di rimborso per l'acquisto fatto dallo Stato dell'Archivio Muratoriano da conservarsi in perpetuo ad uso degli studiosi nella biblioteca Estense in esecuzione della convenzione annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

La somma suindicata sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della istruzione pubblica, e ripartita in dieci annualità di L. 4500 ciascuna, a cominciare dall'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato » (N. 87).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale di Segreteria del Consiglio di Stato, è stabilito come appresso:

GRADO	Num.	Stipendio		Ammontare della spesa
		individuale	complessivo	
Segretari . . .	4	4000	16,000	16,000
Sottosegretari . .	7	3500	24,500	24,500
Applicati	1 . .	3000	18,000	49,500
	2 . .	2500	17,500	
	3 . .	2000	14,000	

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 27 maggio 1875, n. 2799 (serie 3ª), sulle Casse di risparmio postali » (N. 109).**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dell'ultimo disegno di legge iscritto all'ordine del giorno: « Modificazioni al testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 27 maggio 1875, n. 2799, serie 2ª, sulle Casse di risparmio postali ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 109*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È prescritto a vantaggio della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai il libretto della Cassa postale di risparmio portante credito non superiore ad una lira al compiersi di tre anni dalla data dell'ultima operazione di versamento, o domanda di rimborso, o presentazione del libretto ai sensi dell'articolo 2 di questa legge.

Per tutti gli altri libretti la prescrizione e la devoluzione di cui sopra si verificano al compiersi di trent'anni dalla data dell'ultima operazione di versamento o domanda di rimborso o presentazione del libretto.

I termini stabiliti con questo articolo cominceranno a decorrere dalla data della pubblicazione della legge.

Per i libretti appartenenti a minori i termini non decorrono finchè i titolari non abbiano raggiunta la maggiore età. Per i libretti caduti in successione e per i quali sia insorta controversia sui diritti a succedere, nonchè per quelli colpiti da opposizione, i termini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita od altrimenti rimossa.

(Approvato).

Art. 2.

È obbligatoria per parte degli interessati la presentazione annuale dei libretti, perchè siano confrontati con le scritture del Ministero, e vi sieno iscritti gli interessi maturati.

L'inosservanza di questa prescrizione, oltre agli effetti di cui nel precedente articolo, libera l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di errori o di frodi verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

(Approvato).

Art. 3.

La tassa del titolo di credito è stabilita in centesimi 25 fino a lire 500 ed in centesimi 50 fino a lire 1000, aggiungendo per le somme superiori lire 0.25 per ogni lire 1000.

(Approvato).

Art. 4.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità di applicazione e di coordinamento della presente legge con le disposizioni vigenti.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Approvazione del progetto di legge:** « Applicazione al R. Istituto agrario sperimentale di Perugia della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª) » (N. 121).

**PRESIDENTE.** Si procede ora alla discussione del disegno di legge: « Applicazione al R. Istituto agrario sperimentale di Perugia della legge 6 giugno 1885, n. 3141 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di questo disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 121*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, sono estese al Regio istituto agrario sperimentale di Perugia. (Approvato).

#### Art. 2.

Il ruolo organico è stabilito nel modo seguente:

Direttore . . . . .	L. 1,000
4 professori ordinari a L. 4000 . . . . .	» 16,000
5 professori straordinari a L. 3000 . . . . .	» 15,000
Assistenti . . . . .	» 8,000

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i signori senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Applicazione al R. Istituto agrario sperimentale di Perugia della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª):

Senatori votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	6
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

Acquisto dell'Archivio Muratoriano:

Senatori votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	6
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi postali, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 27 maggio 1875, n. 3799, serie 2ª, sulle Casse di risparmio postali:

Senatori votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	3
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

Modificazioni ai ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato:

Senatori votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	4
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

Disposizioni relative ai quadri degli ufficiali:

Senatori votanti . . . . .	74
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	7
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GIUGNO 1902

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel secondo semestre 1901 (N. 100);

Modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali (N. 4 *bis*);

Pagamento alla signora Augusta Trevisani di danni ed interessi e rimborso di spese processuali e di un assegno vitalizio in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria (N. 105);

Modificazioni alle piante organiche del personale delle poste e dei telegrafi e provvedimenti concernenti il personale stesso (N. 124);  
Prevenzione e cura della pellagra (N. 10 *bis*);  
Indennità agli impiegati residenti in Roma (N. 92).

La seduta è sciolta (ore 17 e 50).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1902 (ore 17)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche